

ALLEGATO "D"
AL N. 3.697 DI RACCOLTA

STATUTO

Art. 1 - Costituzione.

E' costituita ai sensi dell'artt. 2602 - 2615-ter del codice civile, una Società a responsabilità limitata a scopo consortile, denominata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRE DI MURGIA Società Consortile a responsabilità limitata" in sigla "G.A.L. TERRE DI MURGIA S.C. a R.L.".

Art. 2 - Sede

2.1. - La società ha sede legale in Altamura (Ba), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art, 111-ter delle disposizioni di attuazione del C.C..

2.2. - Il consiglio di amministrazione nei modi di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'Estero. Lo stesso consiglio di amministrazione disporrà l'eventuale trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato sub.2.1.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata indeterminata. Pertanto, in qualunque momento, ciascun socio potrà recedere dalla società.

Art. 4 - Oggetto

4.1. - La società ha scopo esclusivamente consortile e mutualistico e non ha fini di lucro né diretto né indiretto. Essa realizza l'organizzazione comune istituita, in conformità al dettato dell'art. 2602 del C.C. dai soci consorziati.

La società è costituita, in via prioritaria ma non esclusiva, per realizzare sul territorio le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito dell'approccio LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale)previsto dall'Unione Europea, anche plurifondo mediante l'utilizzo congiunto dei fondi dello sviluppo rurale e della pesca.

La società, quale configurazione del Gruppo Azione Locale in attuazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR Regione Puglia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 8412 del 24/11/2015 e dalla Giunta Regionale della Puglia con Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, svolge tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo rurale, del sistema pesca e della comunità costiera, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio - economiche e culturali del territorio in cui opera, attraverso l'attuazione del Piano di Azione Locale 2014/2020 - PSR Regione Puglia 2014/2020.

La società opera inoltre, in via prioritaria ma non esclusiva, per realizzare sul territorio attività

programmatiche e di sviluppo di tipo partecipativo nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione Puglia (CSR 2023-2027) e relativa attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) - Gruppi di Azione Locale (GAL) - LEADER disciplinato dagli articoli 31-34 del Reg.(UE) 2021/1060 e declinato negli interventi SRG05 e SRG06 del CSR 2023-2027.

La società contribuisce, in via prioritaria ma non esclusiva, al raggiungimento dell'obiettivo specifico (SO) 8 del Regolamento (UE) 2021/2115 della PAC e quindi a promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, compresa la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

La società favorisce la vitalità delle zone rurali e contribuisce a contrastare il fenomeno dello spopolamento, della povertà, del degrado ambientale, e riveste un ruolo strategico territoriale nel rispondere, con una prospettiva di lungo termine, alle specifiche esigenze delle zone rurali di superare il dualismo con le zone urbane per quanto riguarda i servizi di base, le infrastrutture, l'inclusione sociale, la disoccupazione e la parità di genere.

La società potrà intraprendere ogni attività prevista per l'attuazione di cui le finalità sopra ed altra azione contemplata da programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi di cui al presente articolo.

La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio economico e territoriale e svolgere attività di coordinamento e gestione tecnico-amministrativa di progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, anche assumendo deleghe da parte degli enti locali.

Oggetto della società sarà quindi lo svolgimento delle attività di seguito elencate e comunque dirette all'attuazione di azioni progettuali rivolte alle zone rurali e principalmente finalizzate a favorire lo sviluppo locale:

- a) L'elaborazione e l'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) come definito nella Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) del PSR Regione Puglia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 8412 del 24/11/2015 e dalla Giunta Regionale della Puglia con Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015;
- b) l'elaborazione e l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale e del relativo Piano di Azione (PdA) nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione Puglia (CSR 2023-2027) -

LEADER, disciplinato dagli articoli 31-34 del Reg. (UE) n.1060/2021 e declinato negli interventi SRG05 e SRG06 del CSR 2023-2027;

- c) l'incremento dell'erogazione e della fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali, presenti sui territori (privati, pubblici e comuni) per la loro trasformazione in valore sociale ed economico;
- d) lo stimolo delle relazioni fra gli attori socio-economici pubblici e privati e la partecipazione degli abitanti locali per rafforzare il capitale sociale;
- e) il sostegno, il collegamento e l'integrazione fra i diversi settori dell'economia locale per rafforzare il sistema territoriale;
- f) favorire cambiamenti strutturali, intesi come nuovi processi di prodotto e modelli organizzativi nelle imprese e negli enti locali per una gestione e uso sostenibile delle risorse private e pubbliche;
- g) l'attivazione di reti di sinergia e complementarità fra i centri locali (istituzionali, produttivi, sociali) con quelli extra-locali (es. urbani) che aiutano a sviluppare competenze di alta qualità, attrarre nuovi investitori, migliorare il rapporto fra costi di transazione e popolazione locale;
- h) la costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio, sia tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale sia attraverso l'offerta di servizi e assistenza tecnica agli operatori locali;
- i) l'incentivazione del turismo rurale tramite la valorizzazione in loco dei numerosi siti di particolare interesse storico, culturale, ambientale e artigianale e l'attuazione di iniziative di marketing territoriale e di promozione dei prodotti agroalimentari;
- j) il monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, anche attivando sinergie all'interno dei diversi soggetti consorziati;
- k) l'organizzazione di incontri di informazione/formazione rivolti agli operatori del territorio potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'utilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali e/o locali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte presentate;
- l) la partecipazione diretta e indiretta a programmi comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali di interesse per lo sviluppo del proprio territorio;

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività

economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari connesse con la realizzazione degli scopi sociali; potrà infine partecipare ad altri organismi consorziati e associativi con oggetto affine o connesso al proprio.

4.2. - La Società potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, potrà assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.3. - Se durante la vita della società si dovessero verificare temporanee carenze di liquidità, i soci potranno effettuare in proporzione alle rispettive quote finanziamenti che in nessun caso saranno acquisiti dalla società a titolo definitivo, salvo che l'assemblea dei soci deliberi diversamente. Su detti finanziamenti in nessun caso matureranno interessi, pertanto essi saranno sempre infruttiferi. Gli stessi saranno sempre effettuati in ossequio all'art.11 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n.385 ed in accordo con la delibera del CICR 03.03.1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.58 dell'11.03.1994 e sue eventuali modifiche.

Art. 5 - Requisiti dei soci.

5.1. - Possono essere soci della società consortile tutti i soggetti, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, ivi compresi Enti e Associazioni, e più precisamente:

a) per la componente pubblica: Comuni e altri enti pubblici (definiti conformemente alle normative nazionali)

b) per la componente privata: OOPP (organizzazioni datoriali agricole), altri portatori di interessi collettivi, soggetti privati, persone fisiche e persone giuridiche, diversi dalle OOPP.

Tutti i soci, loro amministratori e legali rappresentanti dovranno essere in possesso di requisiti di moralità ed onorabilità tali da non determinare incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione od interdizione dai pubblici uffici, e non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 31.12.2012 n.235 e successive modifiche od integrazioni.

Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese o da comunicazioni scritte inviate dal socio alla società.

Art. 6 - Ammissione di soci.

6.1. - L'ammissione di soci avviene per cessione di partecipazioni ovvero per sottoscrizione di aumento del

Capitale Sociale. In entrambi i casi l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell' Organo Amministrativo, che dovrà tra l'altro verificare il permanere degli equilibri sociali, al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta. L'aspirante socio è obbligato a fornire all'Organo Amministrativo tutta la documentazione ritenuta necessaria per valutare il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Statuto.

6.2. - Nella richiesta, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e del Regolamento, ove approvato, nonché delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

6.3. - Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio e comunque prima dell'eventuale assemblea straordinaria, a versare le quote sociali e successivamente tutte le spese generali sostenute dalla società per il suo ingresso.

6.4. - Ciascun socio si impegna ai sensi dell'art.2603 n.3 c.c.:

- a) ad agire in conformità degli accordi presi nei confronti della società o da quest'ultima nei confronti dei terzi;
- b) a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;
- c) a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio;
- d) al rispetto del regolamento, ove approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 7 - Natura della società e contribuzioni.

La società ha scopo mutualistico e non lucrativo. La sua gestione non dovrà portare al conseguimento, né tanto meno alla distribuzione, di utili sotto qualsiasi forma.

L'eventuale disavanzo di esercizio, derivante da costi e spese di gestione della società evidenziati nel bilancio di esercizio, predisposto dal consiglio di amministrazione alla fine di ogni esercizio sociale e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sarà a carico totale dei consorziati in proporzione alla loro quota di partecipazione, salvo diverse determinazioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 8 - Capitale sociale

8.1. - Il capitale sociale è fissato in euro 30.000,00 (Euro trentamila e centesimi zero) diviso in partecipazioni minime di euro 100,00 (euro cento e centesimi zero) cadauna.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale

alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.2 Il capitale sociale della società dovrà essere costituito dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati della realtà locale nel rispetto dell'art. 31 del Regolamento UE n.1060/2021 e ss., per ciascuna delle seguenti categorie ed in coerenza con quanto previsto dal successivo art.8:

- a) Comuni
- b) Altri enti pubblici (definiti conformemente alle normative nazionali)
- c) OOPP Organizzazioni datoriali agricole
- d) Altri portatori di interessi collettivi
- e) Privati

Ognuno dei predetti gruppi di interesse non deve rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto.

8.3. - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, a favore di soggetti aventi i requisiti per l'ammissione a socio e previa approvazione dell'organo amministrativo; si applica la disciplina riportata al precedente articolo 6.

8.4. - Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 bis e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

In caso di riduzione del capitale derivante da recesso o da esclusione dei soci, i costi notarili ed accessori saranno a carico dei soci recedenti o esclusi.

8.5. - E' in ogni caso escluso il diritto di prelazione.

Art. 9 - Fondo consortile

9.1. - Il fondo consortile è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio;
- c) dalle eventuali contribuzioni deliberate dall'assemblea dei soci.

9.2. - Per tutta la durata della società consortile i soci non possono domandare la divisione del fondo.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dalla società verso i terzi.

Art.10 - Esercizio sociale, Bilancio consuntivo e di previsione

10.1. - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

10.2. - L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa a norma di legge, che devono essere discussi ed approvati dall'assemblea dei soci.

10.3. - Fermo restando che la società, avendo scopo consortile non si propone finalità di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- il 5% alla riserva legale sino a che abbia raggiunto il limite di legge;
- la restante parte potrà essere destinata, secondo quanto stabilito dall'assemblea, al fondo consortile o a riserva straordinaria.

E' comunque esclusa la distribuzione degli utili ai soci.

10.4. - Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Organo Amministrativo predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo e fissa le relative quote di contribuzione a carico dei soci. Detta quota contributiva potrà essere prevista anche in forma non proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale dei singoli soci.

Il budget è sottoposto al parere consultivo del Collegio sindacale, ove nominato, da tenersi entro il 20 novembre ed è approvato definitivamente dall'assemblea dei soci entro il 30 novembre.

Ciascun socio è tenuto a provvedere al versamento della propria quota annuale di contribuzione entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

La determinazione dei budget dovrà garantire il mantenimento dell'equilibrio di gestione e consentire ai soci di programmare in sede di definizione dei propri Bilanci di Previsione i necessari stanziamenti, onde evitare il ricorso a procedure di ripiano di disavanzi di gestione.

Art. 11 - Assemblea dei soci.

11.1. - L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

11.2. - Essa è convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) qualora vi siano i presupposti di legge, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia della prima che della seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare da spedirsi a mezzo raccomandata, e/o PEC (posta elettronica certificata) al domicilio dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione; ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro imprese.

L'assemblea in seconda convocazione deve tenersi almeno il giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione.

L'assemblea ordinaria o straordinaria si può svolgere anche in audio conferenza o audio videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In

particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

11.3. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza dal vice presidente, o qualora entrambi risultano assenti, l'Assemblea provvede alla nomina del suo Presidente.

Art. 12 - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea.

12.1. - Hanno diritto d'intervento all'Assemblea i soci iscritti nel registro imprese da almeno 5 giorni.

12.2. - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a norma di legge. I dipendenti della società non possono rappresentare i soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

12.3. - I soci in mora nei versamenti o nell'adempimento degli obblighi e prestazioni previsti dal presente statuto non possono esercitare il diritto di voto.

Art. 13 - Assemblea ordinaria.

13.1. - Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno del capitale sociale. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

13.2. - L'assemblea ordinaria provvede all'approvazione

annuale del bilancio, elegge l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale e/o l'organo di revisione, impartisce le direttive generali di azione della Società, delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria.

14.1. - L'Assemblea straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo e/o dal Collegio sindacale; essa delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.

14.2. - Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria, sono necessari la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza più uno del capitale sociale in prima convocazione; in seconda convocazione sono necessari la presenza, anche per delega, e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 15 - Organo Amministrativo.

15.1. - A livello decisionale, nessuna delle seguenti categorie rappresentanti gli interessi socio-economici pubblici e privati:

- a) Comuni
- b) Altri enti pubblici (definiti conformemente alle normative nazionali)
- c) OOPP Organizzazioni datoriali agricole
- d) Altri portatori di interessi collettivi
- e) Privati

può essere espressione di maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione della società, nel rispetto dell'art.31 del Regolamento UE n.1060/2021e ss..

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, nominati dall'assemblea dei soci e nel rispetto delle disposizioni sulla parità di genere. È fatto d'obbligo nella composizione e nomina dell'organo decisionale della presenza della componente femminile per almeno il 30 per cento dei membri, nonché di almeno il 20 per cento dei membri di età inferiore ai 40 anni.

15.2. - Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Per la cessazione e la sostituzione degli amministratori si applicano gli artt. 2385 e 2386 del codice civile. Per la revoca dei componenti dell'organo amministrativo si fa

esclusivo riferimento all'art. 2383 del c.c. comma 3.

Decade dalla nomina il componente del Consiglio di Amministrazione che sia assente senza giustificato motivo per tre volte consecutive alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci può riconoscere uno specifico compenso, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Nel caso di partecipazione a bandi o avvisi pubblici che prevedono specifiche limitazioni in materia, si farà riferimento ai relativi parametri in essi previsti.

15.3. - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente se non eletti direttamente dall'assemblea dei soci. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Sia il Presidente che il Vicepresidente durano in carica per la loro durata di Amministratori.

15.4. - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario.

Esso si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal presidente del Collegio Sindacale se nominato.

Il consiglio viene convocato a mezzo PEC (posta elettronica certificata), telegramma, raccomandata anche a mano, fax e posta elettronica almeno tre giorni liberi prima della data dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della data dell'adunanza.

A richiesta del Consiglio potranno partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Direttore Generale e/o il Direttore Tecnico della Società Consortile, l'organo consultivo, se nominati, e/o eventuali consulenti esterni. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche in audioconferenza o audiovideoconferenza.

15.5. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo.

16.1. - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società consortile, esclusi quelli che per legge o per Statuto, sono demandati all'Assemblea dei soci.

16.2. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i

suoi membri uno o più Amministratori Delegati.

16.3. - L'Amministratore o gli Amministratori Delegati durano in carica sino a scadenza o a revoca ovvero a decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Rappresentanza Sociale.

17.1. - La firma e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza al Vice Presidente.

17.2. - Il Consiglio può, oltrechè delegare parte dei suoi poteri e attribuzioni al Presidente, al Vice-Presidente e agli Amministratori Delegati, conferire speciali incarichi a singoli amministratori o a direttori della società anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni ed i poteri a norma di legge.

Art. 18 - Comitato operativo, direttore tecnico e organo consultivo.

18.1. Il consiglio può nominare un Comitato operativo delegando allo stesso la gestione tecnica della società determinandone facoltà ed attribuzioni e stabilendo il numero dei suoi componenti e le norme di funzionamento. All'interno del Comitato operativo il consiglio nominerà il direttore tecnico con funzione di Presidente del Comitato. In assenza del Comitato operativo il c.d.a. può nominare direttamente il solo direttore tecnico.

Al Direttore spetteranno tutte le funzioni inerenti l'attuazione dei programmi, piani e progetti esecutivi, una volta approvati dal c.d.a. Il direttore coordinerà le attività svolte dal personale operativo e da strutture e consulenze esterne. Il direttore è responsabile del monitoraggio della gestione dei piani e dei progetti esecutivi approvati dal c.d.a.

18.2. Il consiglio di amministrazione, al fine di meglio garantire l'approccio partecipativo nella fase di attuazione della SSL (Strategia di Sviluppo Locale), può istituire la consulta permanente per lo sviluppo rurale.

Alla consulta possono partecipare, su istanza, gli operatori che concorrono al conseguimento degli scopi sociali o che abbiano titolo di interesse allo sviluppo locale delle aree interessate alle finalità sociali, nonché, di diritto, le rappresentanze politico-istituzionali delle amministrazioni comunali socie del GAL.

La consulta opera quale "forum permanente" e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente del consiglio di amministrazione per esaminare e dibattere i resoconti ed i programmi consortili e le politiche di sviluppo promuovibili.

La consulta promuove altresì programmi di comunicazione alle popolazioni ed ai soggetti potenziali motori di sviluppo locale, anche convegni, seminari e pubblicazioni monografiche.

La consulta può nominare al suo interno un comitato esecutivo, con compiti di coordinamento, composto da un numero di membri stabilito dalla consulta stessa, e ne elegge il coordinatore.

Il Consiglio di Amministrazione nomina almeno tre componenti del Comitato esecutivo.

Art. 19 - Collegio Sindacale.

19.1. - La società può nominare l'organo di controllo e/o di revisione con competenze e poteri stabiliti dalla legge.

All'organo di controllo competerà la revisione legale dei conti nel rispetto del D.Lgs. 39/2010.

Qualora sia obbligatorio per legge, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, sarà eletto l'organo di controllo relativo.

In presenza di organo di controllo monocratico i riferimenti del presente statuto ai sindaci si intendono relativi al sindaco unico.

Art. 20 - Recesso del socio.

20.1. - Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dall'art. 2473 C.C., per la perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione allo scopo consortile e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

20.2. - Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata a mano presso la sede della società.

20.3. - Il recesso ha effetto nei confronti della società dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale.

20.4. - Al recesso, come negli altri casi di liquidazione della quota sociale, consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo esclusivo di capitale sociale, al netto delle perdite della società sostenute fino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso, dei crediti vantati dalla società nei confronti del medesimo socio, e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso, nei limiti di quanto effettivamente versato.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

20.5. - Per quanto non disciplinato, si applica l'art. 2473 del codice civile.

Art. 21 - Esclusione del socio.

21.1. - L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a) si sia reso insolvente;

b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, e delle deliberazioni della Società; c) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli

scopi sociali;

c) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti ivi inclusi i Regolamenti.

21.2. - La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui e' stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della Società.

21.3. - La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui all'art. 24. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

21.4. - Al socio escluso spetta la sola quota di partecipazione al capitale sociale.

Art. 22 - Liquidazione della quota al socio uscente.

22.1. - In caso di recesso o esclusione al socio uscente che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la Società, è restituita la sola quota di capitale sociale spettantegli. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso fatta dal socio alla società, ai sensi dell'art.2473 del c.c.".

22.2. - La restituzione della quota potrà avvenire ove ne ricorrano i presupposti:

- mediante riduzione di riserve di capitale già costituite;
- a norma dell'art. 2445 mediante riduzione del Capitale Sociale, ove non presenti riserve di cui sopra, in tal caso le spese saranno a carico del socio,
- attraverso la cessione della quota a tutti gli altri soci in proporzione alle quote possedute o a terzi con le modalità previste dall'Art. 6.

Art. 23 - Scioglimento.

23.1. - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

23.2. - Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

Art. 24 - Regolamenti Interni.

24.1. - Al fine di una migliore disciplina delle operazioni sociali o dei rapporti dei soci tra di loro e/o nei confronti della Società consortile e dei suoi Organi il Consiglio di Amministrazione può predisporre uno o più regolamenti interni da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 25 - Controversie.

25.1. - Qualsiasi controversia sia per l'interpretazione che per l'esecuzione del presente Statuto, sarà decisa da tre arbitri amichevoli compositi esonerati da ogni vincolo di procedura, nominati dal Presidente del Tribunale nel cui

circondario ha sede la Società.

Art. 26 - Rinvio alle disposizioni del codice civile.

26.1. - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Firmato come per legge: Marco Gerardo TRIBUZIO - Pietro ACQUAVIVA Notaio. Vi è il segno del sigillo.